



CORRISPONDENTI DA:

ROMA
MILANO
CITTA' DEL VATICANO
PARIGI
COLONIA
MONACO DI BAVIERA
BERNA
BASILEA
LONDRA
GINEVRA
BRUXELLES
CHICAGO
NEW YORK
WASHINGTON
SAN FRANCISCO
BUENOS AIRES
RIO DE JANEIRO
S. PAULO
GUAPORE'
SYDNEY
MELBOURNE
MONTREAL
VANCOUVER
ESCH-SU-ALZETTE
L'AIA
SANTIAGO
CARACAS
MONTEVIDEO

SOMMARIO

ANNO III Numero 19

1 Marzo 1967

Come viene applicata l' "EXSUL
FAMILIA " in Germania .

Decreto Vescovile sulla cura
pastorale degli emigranti nella
diocesi di Würzburg.

^^^
^^^
^^^
^

COME VIENE APPLICATA L'" EXSUL FAMILIA" IN GERMANIA

Un recente decreto della curia vescovile di Würzburg sulla cura pastorale degli immigrati, ripropone un significativo esempio della attualità della Costituzione Apostolica " Exsul Familia", soprattutto nei Paesi di immigrazione stagionale e temporanea.

Il documento che pubblichiamo per intero, nella sua versione italiana, redatto nel maggio 1966 dalla Curia di Würzburg ed approvato nell'agosto successivo dalla S. Congregazione Concistoriale, riveste un'importanza che, a nostro parere, supera i limiti della diocesi di Würzburg e si impone, per il suo contenuto spiccatamente pastorale e la sua precisa forma giuridica, alla

considerazione di quanti hanno responsabilità di governo pastorale in diocesi di larga immigrazione.

E' noto che la Costituzione Apostolica " Exsul Familia ", promulgata nell'agosto 1952, ha registrato in Europa l'applicazione più diffusa.

Se l'Episcopato dei Paesi Europei è stato il più sensibile al documento pontificio a motivo delle considerevoli correnti migratorie stagionali e temporanee che hanno interessato il vecchio continente, non sono mancate tuttavia, soprattutto in Francia (Paese ove il fenomeno migratorio riveste notevoli differenziazioni soprattutto nel suo processo integrativo,) riserve sulla efficienza giuridica ed efficacia pastorale della Costituzione.

In realtà il documento, come già altre volte abbiamo rilevato, presenta oggi, dopo le innovazioni del Concilio Ecumenico Vaticano II, la necessità di un ampio aggiornamento.

Ciò non dovrebbe significare che l'" Exsul Familia ", in talune sue disposizioni-chiave, non abbia recato sinora e non possa e debba recare in avvenire delle chiare direttrici giuridico-pastorali, che riteniamo sarebbe rischioso lasciare cadere solo per pregiudizi o ignoranza del documento stesso o perchè trascinati da formule pastorali che, se pur attraenti, risultano poco adeguate ai dati concreti.

Il documento della Curia di Würzburg si articola in cinque parti: 1) - la situazione giuridico-canonica delle Missioni per gli emigrati; 2) la situazione giuridico-canonica dei Missionari degli emigrati; 3) la contabilità e l'amministrazione delle Missioni per gli emigrati; 4) le relazioni delle Missioni degli emigrati con la diocesi, coi decanati e con le parrocchie; 5) istruzioni per i parroci della diocesi di Würzburg.

La lettura dello " scheletro " del documento può insinuare o rivelare, a prima vista, una mentalità ed una impostazione eccessivamente giuridico-amministrativa. Simile interpretazione risulta tuttavia errata, qualora si conduca una attenta considerazione alle non rare e precise indicazioni pastorali rivolte sia ai Missionari d'emigrazione sia ai parroci locali.

Soprattutto i compilatori del documento hanno saputo rispettare, su ogni piano, quel delicato equilibrio di diritti e di doveri pastorali, di autonomia e di interdipendenza, problema così facilmente ricorrente nella pastorale specifica tra gli emigrati.

Il maggior pregio del decreto vescovile di Würzburg è senza dubbio la sua dominante concretezza.

In un periodo, come l'attuale, in cui in varie diocesi in Europa, soprattutto in Francia, le formule pastorali dell'assistenza agli emigrati mancano di chiarezza e rimangono spesso sul piano teorico prive di elasticità, questo decreto è quanto mai istruttivo.

Esso ci suggerisce innanzitutto a non coinvolgere frettolosamente in un sistema pastorale da modificare, col rischio di distruggerli, certi aspetti nettamente positivi che quindici anni di esperienza hanno fatto emergere da una applicazione sincera della Costituzione Apostolica " Exsul Familia ".

DECRETO VESCOVILE SULLA CURA PASTORALE
DEGLI EMIGRANTI NELLA DIOCESI DI WÜRZBURG.

Secondo la Costituzione Apostolica " De Spirituali Emigrantium Cura " (Exsul Familia), del 1-8-1952, vengono erette nella diocesi di Würzburg delle Missioni per gli emigrati, per assicurare una loro più fruttuosa cura pastorale. A questo scopo viene stabilito quanto segue:

I. Situazione canonico-giuridica delle Missioni per gli emigrati.

- 1) La Missione per gli emigrati è un distretto con confini determinati; ne è il capo responsabile il Missionario degli emigrati che assiste i fedeli affidatigli in sottomissione all'Ordinario diocesano.
- 2) Le Missioni per gli emigrati nella diocesi di Würzburg non sono benefici.
- 3) Le Missioni per gli emigrati vengono erette con un Decreto vescovile, previa approvazione della S. Congregazione Concistoriale.
- 4) In quanto possibile, per le Missioni per gli emigrati verrà messo a disposizione una propria chiesa (EF art. 37 p.1); così pure un ufficio parrocchiale per i compiti amministrativi.
- 5) Alla Missione per gli emigrati appartengono (EF art. 40):
 - a) tutti i cattolici della rispettiva nazione o lingua dimoranti nel territorio della Missione, senza riguardo al periodo oppure allo scopo del loro soggiorno;
 - b) i loro discendenti nel primo grado della linea diretta, anche se abbiano acquistato la cittadinanza tedesca.
- 6) Le Missioni per gli emigrati non verranno erette come comunità parrocchiali nel senso delle leggi in vigore per la diocesi.
- 7) L'amministratore legale dei beni delle Missioni per gli emigrati e dei loro introiti è la Sede episcopale (Curia Vescovile) di Würzburg, la quale amministra questi beni come beni particolari legati ad un certo scopo.
- 8) Secondo il can. 1183 CIC sarà formato un " Consilium fabricae ecclesiae ", che amministrerà i beni destinati per la Missione de-

gli emigrati ed i rispettivi introiti. La nomina del Consilium viene stabilita sotto, al N. 15a.

II. La situazione canonico- giuridica dei Missionari degli emigrati.

- 9) a) I direttori delle Missioni per gli emigrati (Missionarii commigrantium EF art. 35) nella diocesi di Würzburg vengono nominati dal Vescovo di Würzburg; devono essere provvisti da un mandato particolare della S. Congregazione Concistoriale. La nomina può essere revocata a giudizio del Vescovo e col consenso della Congregazione Concistoriale.
- b) I Missionari degli emigrati durante officio appartengono al clero diocesano, però senza incardinazione alla diocesi di Würzburg.
- c) I Missionari degli emigrati rimangono in contatto con la Conferenza episcopale del loro Paese di origine per mezzo del loro Direttore nazionale. Le questioni circa il personale e circa la cura pastorale delle Missioni degli emigrati verranno discusse col Direttore nazionale. (Cfr. IV 17a).
- 10) a) Il Missionario degli emigrati ha verso i fedeli della sua Missione i medesimi diritti ed obblighi di un parroco (EF art. 35). Però non ha l'obbligo di applicazione della Messa.
- b) Di conseguenza ha la facoltà ordinaria per le confessioni e per l'assistenza ai matrimoni ed anche il diritto di amministrare la Cresima in caso di necessità.
- c) Con la nomina vescovile riceve la facoltà delegata per le confessioni di tutti gli altri fedeli della diocesi, non appartenenti alla Missione. Da ciò consegue, che egli beneficia dello scambio della facoltà per le confessioni tra la diocesi di Würzburg e le diocesi confinanti.
- 11) a) Le facoltà dei Missionari degli emigrati sono cumulative con quelle del parroco locale (EF art. 36 p.2). I poteri pastorali del parroco locale verso i fedeli della Missione per gli emigrati quanto all'amministrazione dei Sacramenti non vengono limitati.
- b) I fedeli della Missione hanno il diritto illimitato di rivolgersi per l'amministrazione dei Sacramenti - il matrimonio non escluso - al loro Missionario oppure al parroco locale (EF art. 39).
- 12) a) Il Missionario degli emigranti deve fissare per il suo territorio un Orario stabile per le ss. funzioni e per la cura pastorale.
- b) Ha diritto che gli vengano messe a disposizione le chiese e cappelle per le funzioni sacre e per l'amministrazione dei Sacramenti (EF art. 37 p.2). Il luogo e l'ora del suo servizio devono es-

sere fissati col rispettivo rettore della chiesa secondo le esigenze richieste dalla cura d'anime.

c) Parimenti gli devono essere messi a disposizione i locali necessari per l'insegnamento catechistico e per l'assistenza spirituale dei fedeli.

13) I sacerdoti coadiutori, incaricati dalla S. Congregazione Concistoriale per l'assistenza degli emigrati, vengono nominati dal Vescovo per la Missione ed hanno lo stato giuridico e le facoltà, che secondo il CIC e secondo il diritto diocesano competono ai cappellani (vice-parroci).

III. La contabilità e l'amministrazione delle Missioni per gli emigrati.

14) a) Il Missionario è obbligato di compilare i libri parrocchiali, prescritti dal can. 470 CIC, e lo schedario parrocchiale (EF art. 35 p.2). Inoltre deve conservare con cura gli atti ufficiali.

b) Egli ha diritto di avere un timbro ufficiale e di fare degli estratti dai registri parrocchiali, come il parroco.

15) a) Il Missionario deve registrare i battesimi, le cresime, i matrimoni e i decessi dei fedeli della sua missione nei rispettivi registri, sotto il numero progressivo e con l'indicazione precisa della località e della chiesa.

b) Inoltre deve comunicare l'atto al parroco del luogo, dove esso fu compiuto, comunicando pure il numero sotto il quale ha fatto la registrazione nel suo registro. Il parroco registra l'atto - pure sotto il numero progressivo - nel suo registro parrocchiale, annotando il numero, con il quale l'atto fu fatto iscrivere nel registro della Missione.

c) Se la rispettiva persona non risiede nella parrocchia, dove ebbe luogo l'atto, il Missionario deve fare la comunicazione ufficiale, secondo il capoverso b), anche al parroco del luogo di residenza. Questi iscriverà pure l'atto nel suo registro parrocchiale, ma senza numero progressivo.

d) Se un sacerdote della diocesi di Würzburg o di un'altra diocesi amministra un sacramento (di cui al n. 15 a) ad un fedele della Missione, deve darne comunicazione al rispettivo Missionario; anche la cresima, - amministrata dal Vescovo - di un fedele della Missione deve essere comunicata al Missionario, il quale la registrerà pure nei suoi registri parrocchiali.

e) Nella compilazione delle statistiche ecclesiastiche vengono contati solo gli atti registrati nei registri delle singole parrocchie. Però

il Missionario comunicherà i numeri degli atti registrati nei suoi registri al decano che li annoterà nel foglio del decanato sotto una rubrica particolare.

16) a) Al Consiglio Amministrativo, di cui sopra all'art. 7, appartengono:

1. Il Missionario come presidente.
2. Il decano competente per la sede della Missione.
3. Il parroco della sede della Missione.
4. L'incaricato decanale per la Caritas, competente per la sede della Missione. Se il decano fosse contemporaneamente parroco oppure anche incaricato per la Caritas, nominerà altri parroci come membri del consiglio a norma dei nn. 3 e 4.
5. Come altri membri del consiglio di amministrazione saranno nominati dal Vescovo di Würzburg - dopo aver sentito il Missionario - 6 laici cattolici per la durata di tre anni; di essi 4 saranno fedeli della Missione e 2 fedeli tedeschi residenti nel territorio della Missione.

Così metà dei membri del consiglio d'amministrazione saranno tedeschi e metà emigrati.

Il Consiglio d'Amministrazione elegge tra i suoi membri - a maggioranza semplice - il vicepresidente.

Tutte le decisioni vengono prese con maggioranza semplice.

In caso di parità dei voti non viene presa nessuna decisione.

- b) Il Consiglio d'Amministrazione ha lo stesso compito che, secondo il diritto vigente in Baviera, compete all'Amministrazione ecclesiastica.
- c) Le decisioni del Consiglio debbono essere registrate in un libro di protocollo e firmate dal presidente e da due membri laici e provviste del timbro.
- d) Il Missionario, come presidente del Consiglio d'amministrazione, trasmette il bilancio preventivo e consuntivo alla Curia vescovile per l'esame e per l'approvazione.
- e) Il Missionario è obbligato a registrare puntualmente nel bilancio (e a conservare le rispettive ricevute ecc.) tutti i contributi ed introiti ricevuti sia da enti ecclesiastici, sia da altri enti.

IV. Le relazioni delle Missioni degli emigrati con la diocesi, coi decanati e con le parrocchie.

17. a) I Missionari ed i loro coadiutori (sacerdoti ausiliari) nell'esercizio del loro ministero e nella loro vita sacerdotale sono sotto la giurisdizione del Vescovo di Würzburg, anche se appartengono

ad una comunità religiosa esente (EF art. 38). Inoltre sottostanno al controllo del Direttore per l'assistenza agli emigrati in Germania, nominato dalla S. Congregazione Concistoriale (EF art. 5).

- b) Le norme valide nella diocesi di Würzburg per la visita pastorale del Vescovo e del Decano vengono applicate anche alla Missione per gli emigrati.
18. a) Il Missionario è membro ordinario del capitolo decanale nel decanato, in cui ha sede la Missione.
 b) Deve partecipare alle funzioni ed alle riunioni del decanato.
 c) Deve cercare di collaborare coi parroci, nelle cui parrocchie risiedono dei fedeli della Missione.
19. a) Il Missionario deve esortare i suoi fedeli alla partecipazione alla vita ecclesiastica nel luogo della loro residenza.
 b) Con prudenza pastorale deve insegnare ai suoi fedeli, che partecipino coi loro contributi alla provvisione dei mezzi necessari per la cura pastorale. In tutte le Messe deve essere fatta una colletta.
20. a) I missionari degli emigrati vengono stipendiati secondo l'ordinamento valido per la diocesi di Würzburg.
 b) I Missionari sono obbligati ad iscriversi ad una mutua.
 c) Il Missionario è obbligato ad aver cura anche dell'assicurazione per malattie e per la vecchiaia della sua domestica (governante).

V. Istruzioni per i parroci della diocesi di Würzburg.

21. a) I parroci della diocesi sono obbligati ad assistere pastoralmente gli emigrati cattolici residenti nel loro territorio.
 b) Sono obbligati ad aiutare con tutti i mezzi l'attività pastorale dei Missionari degli emigranti, a rispettare i loro diritti, a trasmettere loro le comunicazioni necessarie circa gli emigrati residenti nelle loro parrocchie e circa gli atti pastorali, a mettere a loro disposizione dei locali necessari per la cura pastorale (EF art. 37 p. 2).
 c) Devono assistere i Missionari degli emigrati nell'amore fraterno, aiutarli e riceverli nelle loro adunanze.

Il presente Decreto diventerà valido dopo l'approvazione delle Missioni per gli emigrati da parte della S. Congregazione Concistoriale. Esso verrà opportunamente modificato oppure completato, se la Santa Sede pubblicherà nuove norme.

Würzburg, il 18 maggio 1966

(F.to) Josef
 Vescovo di Würzburg